

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/11/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08/06/2015

Parte prima – Mercato settimanale

Art. 1: In Trinità viene istituito il mercato con la tipologia prevista dall'art. 3 comma 3 lett. a) degli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica (D.C.R. n. 626-3799 del 1.3.2000). Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge:

- Da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Da giugno a settembre al giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Il mercato non si svolge la domenica della festa patronale di s. Giorgio e la domenica della Fera di puciu. I titolari di autorizzazione al posteggio mercatale, in occasione della Fera di puciu, avranno precedenza nella assegnazione dei posti disponibili.

Art. 2: Viene riservata, per lo svolgimento di attività commerciali in occasione del mercato settimanale, la Piazza Umberto I. Le aree specificamente destinata alla collocazione dei banchi commerciali sono individuate nella allegata planimetria.

Art. 3: Il mercato comprenderà n. 12 posteggi, di cui fino a 5 per prodotti del settore alimentare, Sono inoltre previsti n. 2 posteggi, in aggiunta ai suddetti, riservati ai produttori agricoli.

I banchi del settore alimentare vengono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

- Carni 1 banco
- Pesce 1 banco
- Formaggi e salumi 1 banco
- Frutta e verdura 1 banco
- Dolciumi 1 banco

I banchi del settore non alimentare vengono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

- Vestiario 1 banco
- Pelletteria e accessori vestiario 1 banco
- Musica 1 banco
- Giocattoli e cartoleria 1 banco
- Biancheria intima 1 banco
- Biancheria per la casa 1 banco
- Calzature 1 banco

Qualora, in esito al bando per l'assegnazione dei posti, alcune delle tipologie suddette risultassero libere per carenza di domande, i relativi posteggi saranno assegnati ad altri eventuali richiedenti che propongano merci diverse dai settori indicati.

Parimenti, qualora non risultassero occupati tutti i posteggi destinati al settore alimentare, gli stessi saranno assegnati ad altri eventuali richiedenti che propongano merci diverse dai settori indicati.

Art. 4: Le aree mercatali sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A (Art. 28 comma 1 lett. a D. Lg. 114\19989). I Commercianti interessati alla assegnazione dei posteggi, a seguito di pubblicazione di apposito bando, devono presentare istanza entro il termine fissato dal bando, indicando:

- Il settore merceologico principale trattato,
- La data di inizio attività risultante dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Art. 5: Gli uffici comunali entro il termine fissato dal bando predispongono apposita graduatoria, per ciascuna tipologia di banchi prevista, che terrà conto:

1. del maggior numero di presenze sul mercato estivo 2001,

2. (in caso di parità) della maggiore anzianità nella attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro imprese,
3. (in caso di parità) della maggiore anzianità della autorizzazione esibita,
4. (in caso di parità) della data di presentazione della domanda.

I titolari di posteggio sul mercato domenicale svoltosi fino a giugno 2001, a semplice richiesta, saranno inseriti in graduatoria, prima di tutti gli altri, tenendo conto della anzianità sul mercato trinitese, che dovranno dichiarare con la domanda.

I posteggi disponibili sono assegnati tramite accordo tra gli operatori interessati o, in difetto, con scelta dei singoli richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande. I posteggi che risulteranno liberi al 30 settembre di ogni anno saranno assegnati ai richiedenti con le stesse modalità sopra indicate.

Art. 6: Gli assegnatari dei posteggi dovranno versare alla tesoreria comunale la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe in vigore e con le modalità definite dall'apposito Regolamento.

Art. 7: I posteggi rimasti liberi in ciascun giorno di mercato saranno essere assegnati in spunta tenendo conto dei criteri dei seguenti criteri:

1. maggior numero di presenze sul mercato di Trinità a partire da giugno 2001,
2. (in caso di parità) della maggiore anzianità nella attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro imprese,
3. (in caso di parità) della maggiore anzianità della autorizzazione esibita,

previo pagamento della tariffa fissata a mani degli agenti comunali.

L'assegnazione dei posti in spunta rispetterà il numero massimo di banchi del settore alimentare, ma non dovrà rispettare la suddivisione prevista all'interno dei settori.

Art. 8: I commercianti titolari di autorizzazione al posteggio saranno considerati presenti se si presenteranno agli addetti al mercato entro le ore 8.00, quando si svolge di domenica e entro le ore 16.00 quando si svolge di giovedì. Rispettivamente dalle ore 8.00 e dalle ore 16.00 inizieranno le operazioni di spunta.

Le presenze e le assenze degli operatori saranno annotate a cura del personale comunale addetto alla sorveglianza e gestione del mercato.

Art. 9: I posti riservati agli agricoltori (ditte iscritte al registro Imprese della Camera di Commercio e munite di Partita Iva) per la vendita dei loro prodotti sono assegnati, in concessione decennale, secondo le modalità di cui al Capo II punto 1.6 dei Criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 32-2642 del 2.4.2001.

Art. 10: I Commercianti che nel corso di un anno solare non parteciperanno, senza giustificato motivo, ad almeno la metà dei mercati, verranno considerati decaduti e l'autorizzazione verrà revocata. Le giustificazioni dovranno pervenire al Comune in forma scritta entro tre giorni dal verificarsi della assenza: in caso contrario l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Art. 11: I commercianti dovranno sistemare i loro banchi di vendita rigorosamente all'interno delle aree assegnate e spostare quindi furgoni, autoveicoli e simili che non trovino posto all'interno dell'area stessa.

Art. 12: I commercianti dovranno attenersi, in ordine allo svolgimento del mercato, a tutte le prescrizioni che saranno impartite dal personale comunale. In particolare dovranno attenersi alle indicazioni volte a prevenire situazioni di disturbo o inquinamento acustico.

Art. 13: La partecipazione dei Commercianti al mercato presuppone la disponibilità in capo agli interessati delle occorrenti autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 14: Per le violazioni al presente regolamento saranno applicate, da parte del Responsabile del servizio, sanzioni, per ciascuna violazione, sanzioni da lire 20.000 a Lire 200.000.

Parte seconda – Fera di puciu e di bigat
--

Art. 15: In occasione della Fera di puciu e di bigat (ultimo sabato\domenica di novembre) vengono riservate le seguenti strade ed aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali: Piazza Umberto I, Piazza Colombo, Piazza Conte Costa, Via Bonada, Via Fossano, Via Roma, Via C. Marro e via Salmour. Le aree specificamente destinate alla collocazione dei banchi commerciali sono individuate nella allegata planimetria. In Piazza Umberto I, Piazza Colombo e Piazza Conte Costa, nei limiti individuati dalla stessa planimetria, le attività commerciali si svolgono su banchi e in locali predisposti dalla organizzazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le attività mercatali non si svolgano nei o in parte dei giorni previsti, per decisione dell'amministrazione comunale, non potranno essere recuperate in altra data. Gli interessati potranno, a loro scelta, chiedere di far valere il posteggio pagato per l'anno successivo o ottenere il rimborso del 70% della somma pagata se le attività mercatali non si sono tenute nelle due giornate previste, del 30% se le attività mercatali sono state esercitate per un solo giorno.

Art. 16: I Commercianti interessati a partecipare alla Fera di puciu e di bigat devono presentare apposita istanza entro 60 giorni dalla data della manifestazione, indicando:

- Il settore merceologico,
- Se intendono occupare uno o più banchi predisposti dall'organizzazione,
- La data di inizio attività risultante dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
- Il numero di edizioni della Fera di puciu e di bigat cui hanno partecipato.

Art. 17: Gli uffici comunali entro il 15 novembre, a seguito di predisposizione di apposita graduatoria che terrà conto del numero di partecipazioni alla Fiera e, in caso di parità, della data di inizio attività, assegnano i posteggi disponibili ai singoli richiedenti che saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine della graduatoria suddetta. La scelta dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali o a mezzo fax con sottoscrizione da parte dell'interessato. Potranno essere fatte scelte, sempre nei modi suddetti, su delega scritta. I posti assegnati con la suddetta graduatoria sono quelli rimasti liberi a seguito delle attribuzioni a favore dei titolari di posteggio sul mercato settimanale di Trinità.

Art. 18: Al momento della scelta del posteggio gli interessati versano, a mani degli agenti comunali, la tariffa fissata per l'assegnazione del posteggio. Le scelte di posteggio effettuate per fax dovranno essere corredate di copia dell'attestazione del versamento della tariffa tramite conto corrente postale. Il mancato versamento della tariffa fissata rende inefficace la scelta del posteggio che sarà pertanto considerato libero ad ogni effetto.

Art. 19: I posteggi rimasti liberi saranno assegnati, con le stesse modalità fissate dall'art. 17, ai commercianti che abbiano presentato domanda in ritardo e sempre previo pagamento della tariffa fissata dalla Giunta comunale, con le modalità di cui all'art. 18.

Art. 20: Ai commercianti che si presentano all'inizio della Fiera senza la preventiva assegnazione del posteggio saranno attribuiti i posteggi eventualmente liberi, sempre con le modalità di cui all'art. 17, a fronte dell'immediato pagamento a mani degli agenti comunali della tariffa fissata.

Art. 21: I commercianti dovranno sistemare i loro banchi di vendita rigorosamente all'interno delle aree assegnate e spostare quindi furgoni, autoveicoli e simili che non trovino posto all'interno dell'area stessa.

Art. 22: I commercianti che avranno regolarmente prenotato il loro posto dovranno presentarsi agli addetti alla fiera entro le ore 10.00 del sabato ed entro le ore 7.00 della domenica: in caso contrario saranno considerati assenti. Rispettivamente dalle ore 10.00 e dalle ore 7.00 inizieranno le operazioni di spunta.

Le presenze e le assenze degli operatori saranno annotate a cura del personale comunale addetto alla sorveglianza e gestione del mercato.

Art. 23: I Commercianti che per due anni consecutivi presentino istanza di partecipazione e risultino assenti dalla Fiera, verranno considerati decaduti da ogni diritto o precedenza in merito all'assegnazione dei posti.

Art. 24: Le tariffe complessive per l'assegnazione dei posteggi sono annualmente definite dalla Giunta comunale in modo differenziato per chi paga preventivamente rispetto a chi paga il giorno della Fiera.

Art. 25: L'eventuale posteggio su aree private prospicienti aree pubbliche interessate alla Fiera dovrà essere concordato direttamente dagli interessati con i proprietari, ottenere il nulla-osta del Comune ed è soggetto al pagamento della tariffa appositamente definita.

Art. 26: La partecipazione dei Commercianti alla Fiera presuppone la disponibilità in capo agli interessati delle occorrenti autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 27: Per l'anno 2001 il presente Regolamento costituisce norma per lo svolgimento della Fiera in quanto applicabile.

Art. 28: Per le violazioni al presente regolamento saranno applicate, da parte del Responsabile del servizio, per ciascuna violazione, sanzioni da lire 20.000 a Lire 200.000.

Parte terza – Altre forme di mercato – Norme finali

Art. 29: Il commercio itinerante è vietato nei seguenti spazi ed aree pubbliche: piazza Umberto I.”.

Art. 30: Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia.

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*